

Cipro

## Radicale revisione della legge di Cipro sui trust

■ International Trusts (Consolidated) Law of 1992 and 2012 – testo in lingua italiana

### PARTE I INTRODUZIONE

La Camera dei Rappresentanti promulga quanto segue:

1. Titolo abbreviato

Questa Legge sarà indicata come «International Trusts (Consolidated) Law of 1992 and 2012» (Testo Unico dei Trust Internazionali del 1992 e 2012).

2. Interpretazione

In questa Legge, salvo sia definito altrimenti:

“beneficiario” significa una persona fisica o giuridica, ivi comprese persone non ancora nate al momento dell’istituzione del Trust, o una persona appartenente ad una categoria di persone con un diritto od una posizione giuridica in relazione a beni vincolati in trust;

“tribunale” significa il Presidente di un Tribunale Distrettuale un Giudice Distrettuale Superiore del distretto (eparchia) di residenza del trustee o di quello dei trustee (in caso siano più di uno) del trust internazionale che sia residente nella Repubblica;

“creditore” significa qualunque persona fisica o giuridica nei confronti della quale il disponente abbia un debito od altra obbligazione al momento in cui un trust è istituito ovvero è effettuata una disposizione di beni in trust;

“disposizione” significa qualunque disposizione o serie di disposizioni effettuata in qualunque modo e comprende qualunque transazione, donazione, affidamento o trasferimento di proprietà di qualunque natura;

“enforcer” significa una persona o persone il cui ufficio è far valere un trust internazionale, ad eccezione dei trust per scopi “charitable” ai sensi della section 7(3) che segue;

“immobile” ha il significato attribuito a questo termine dalla Trustee Law;

“intento fraudolento” significa l’intenzione di un disponente di sottrarsi in mala fede ad una sua obbligazione nei confronti di un creditore;

“trust internazionale” significa un trust rispetto al quale:

(a) Il disponente, persona fisica o giuridica, non è residente nella Repubblica nell’anno solare immediatamente precedente l’anno di istituzione del trust;

(b) almeno uno dei trustee è residente nella Repubblica per tutta la durata del trust; e

(c) nessun beneficiario, persona fisica o giuridica, ad eccezione di un’istituzione benefica (“charitable”), è residente nella Repubblica nell’anno solare immediatamente precedente l’anno di istituzione del trust,

fermo restando che il termine “residente nella Repubblica” ha il significato attribuitogli dalla Income Tax Law of 2002 to (No. 2 of) 2011

e fermo restando altresì che un trust non cessa di qualificarsi come trust internazionale solo in ragione del fatto che il disponente o il trustee o uno o più beneficiari sono società di persone o di capitali;

“giudizio” significa qualunque sentenza, decisione o lodo arbitrale emanato da un tribunale, un arbitro o un organo amministrativo in qualunque parte del mondo, indipendentemente dalla denominazione di tale sentenza, decisione o lodo, ivi compresi un decreto, un ordine, un provvedimento esecutivo, così come la determinazione dei costi o delle spese del tribunale, della commissione o dell’arbitro;

“obbligazione” significa un’obbligazione od un onere in essere al momento o prima della data di una certa disposizione e di cui il disponente era al corrente;

“relazione personale” comprende ogni forma di relazione di parentela o di coniugio, ivi compresi il matrimonio in corso od un matrimonio precedente e qualunque forma di convivenza. In particolare, una relazione personale sussiste tra due persone se:

(a) una è il figlio naturale od adottivo dell’altra, indipendentemente dal fatto che la paternità del figlio adottivo sia riconosciuta per legge nella Repubblica o altrove, tanto nel caso di un figlio legittimo quanto in quello di un figlio illegittimo;

(b) una è sposata con l’altra, indipendentemente dal fatto che il matrimonio sia riconosciuto per legge nella Repubblica o altrove;

(c) una convive con l’altra ovvero, in forza del suo

La legge è commentata da Paolo Panico *supra* pag. 237.

comportamento nei confronti dell'altra, derivano tra di loro, in qualunque giurisdizione, diritti, obbligazioni o responsabilità analoghi a quelli tra genitore e figlio o tra marito e moglie;

(d) una relazione personale sussiste tra alcuna di queste persone ed un terzo;

"guardiano" significa una persona diversa dal trustee a cui l'atto istitutivo conferisca poteri di qualunque natura, ivi compresi il potere di consigliare il trustee riguardo all'esercizio dei suoi poteri, un diritto di consenso o veto nei confronti del trustee ed il diritto di nominare o revocare un trustee;

"trust di scopo" o "trust per uno scopo" significa un trust diverso da:

(a) un trust con beneficiari, persone fisiche o giuridiche, determinati o determinabili; e da

(b) un trust con beneficiari, tutti o parte dei quali sono persone fisiche o giuridiche determinate con riferimento ad una relazione personale o di una affinità;

"diritto all'eredità" significa qualunque diritto, pretesa o posizione giuridica derivante dalla legge di qualunque giurisdizione diversa dalla Repubblica in relazione ai o nei confronti dei beni di alcuna persona, che derivi, maturi o sussista per effetto ovvero in previsione della morte di tale persona, ad esclusione di alcun diritto, pretesa o posizione giuridica creati per testamento od espressi in alcuna disposizione di volontà da parte di tale persona ovvero risultanti da una limitazione espressa nella disposizione di beni a favore di tale persona;

"Repubblica" significa la Repubblica di Cipro

"disponente" significa una persona fisica o giuridica che vincola beni in trust od effettua una disposizione testamentaria di beni in trust;

"beneficiario di un trust discrezionale" significa una persona fisica o giuridica appartenente ad una categoria di persone a favore delle quali può essere effettuata una distribuzione in conformità con un trust discrezionale o sulla base di un potere discrezionale conferito al trustee o al titolare di tale potere;

"trust" ha il significato attribuito a tale termine dalla Trustee e Law e comprende la successione per causa di morte;

"beni in trust" significa beni vincolati pro tempore in trust;

"trustee" significa una persona fisica o giuridica che detiene o ha detenuto in trust beni che le sono stati trasferiti, o è presunta detenere od aver detenuto in trust beni che le sono stati trasferiti, o che sta per ricevere o vedersi trasferiti beni in trust:

(a) a favore di un beneficiario, indipendentemente dal fatto che il trustee sia a sua volta un beneficiario del trust; e/o

(b) per qualunque scopo che non sia esclusivamente a favore del trustee.

2A. Poteri ai sensi delle disposizioni dell'atto istitutivo

I poteri e le facoltà previsti ai sensi di questa Legge rispettivamente per il trustee, guardiano, disponente ed enforcer sono aggiuntivi rispetto ai poteri ed alle facoltà eventualmente conferiti loro dalle disposizioni dell'atto istitutivo di un trust internazionale ed i poteri e le facoltà di questa Legge si applicano solo se, e nella misura in cui, non siano espresse disposizioni contrarie nell'atto istitutivo e ferme restando le disposizioni dell'atto istitutivo e subordinatamente ad esse.

## PARTE II

### DISPOSIZIONI PER I TRUST INTERNAZIONALI

#### 3. Validità di un trust internazionale

(1) Si presume che un disponente che trasferisce o dispone in qualunque modo di beni a favore di un trust internazionale abbia la capacità di farlo se al momento di tale trasferimento è maggiorenne ed in possesso delle sue facoltà mentali ai sensi della legge dello stato in cui è residente.

(1A) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (1) e le disposizioni dell'atto istitutivo, tutte le questioni relative ad un trust internazionale o ad una disposizione di beni in tale trust, ivi comprese, senza limitazioni, questioni riguardanti:

(a) la validità, l'interpretazione o gli effetti di tale trust o di alcuna disposizione o variazione dello stesso;

(b) la validità o gli effetti di alcun trasferimento od altra disposizione di beni in trust;

(c) la gestione del trust, sia che venga svolta nella Repubblica sia altrove, ivi comprese questioni riguardanti l'operatività, la nomina o la revoca di trustee, guardiani od enforcer di un trust;

(d) l'esistenza e l'ambito di qualunque operazione in relazione al trust, ivi compresi, senza limitazione, i poteri di variare, revocare ed effettuare nomine nonché la validità dell'esercizio di tali poteri;

(e) i poteri, gli obblighi ed i doveri di trustee, guardiani od enforcer di un trust o relativi ai doveri o diritti di trustee, guardiani ed enforcer di un trust;

sono determinate in conformità con le leggi vigenti nella Repubblica, senza fare riferimento alle leggi vigenti in alcuna altra giurisdizione.

È espressamente disposto che le leggi vigenti nella Repubblica od in alcuna altra giurisdizione rispetto ad un'eredità o successione per causa di morte non hanno alcun effetto, in conformità con quanto precede, sulla validità di un trust internazionale o su trasferimenti o disposizioni in trust.

(2) Nonostante l'esistenza di alcuna disposizione contraria nelle leggi della Repubblica o di un altro stato, un trust internazionale non è nullo od annullabile e nessuna pretesa può essere mossa rispetto ai beni che sono stati tra-

sferiti ad un trust internazionale in caso di fallimento del disponente o di liquidazione del suo patrimonio o nell'ambito di qualunque azione o procedura concorsuale nei confronti del disponente su istanza dei suoi creditori, ancorché il trust sia volontario ed a titolo gratuito, o sia stato istituito a favore del disponente, del coniuge o dei figli del disponente o di alcuno di essi, a meno che e nella misura in cui sia provato in modo soddisfacente per il tribunale che il trust internazionale è stato istituito con un intento fraudolento nei confronti dei creditori del disponente al momento del trasferimento dei suoi beni al trust. L'onere della prova di tale intento da parte del disponente è in capo al creditore.

(3) Un'azione nei confronti di un trustee del trust internazionale ai sensi della subsection (2) deve essere promossa entro un termine di due anni dalla data del trasferimento o della disposizione di beni al trust.

(4) Nessun trust internazionale e nessuna disposizione di beni in tale trust sono nulli, annullabili o suscettibili di essere ignorati o soggetti ad alcun termine implicito, né la capacità di alcun disponente, trustee, enforcer, guardiano o beneficiario può essere messa in discussione, né alcun disponente, trustee, enforcer, guardiano, beneficiario o terzo può essere assoggettato ad un'obbligazione od onere od essere privato di alcun diritto, pretesa o posizione giuridica in ragione del fatto che:

(a) le leggi applicabili in alcuna giurisdizione proibiscono o non riconoscono la nozione del trust, o

(b) il trust o la disposizione:

(i) invalidano od eliminano, o possono invalidare od eliminare i diritti, le pretese, le posizioni giuridiche, le obbligazioni o gli oneri conferiti od imposti dalla legge di alcuna giurisdizione su alcuna persona:

- in ragione di una relazione personale nei confronti del disponente o di alcun beneficiario, compreso un beneficiario di un trust discrezionale o di un potere di qualunque natura, o

- per via di un diritto all'eredità, o

(ii) sono contrari o potrebbero essere contrari ad alcuna legge od alcun provvedimento giudiziario od amministrativo, ordine od azione di qualunque altra giurisdizione, tesi a riconoscere, proteggere, far valere o rendere efficaci tali diritti, pretese, posizioni giuridiche, obbligazioni od oneri, vuoi tentando di invalidare il trust o la disposizione vuoi imponendo alcuna obbligazione od onere od altro ad un disponente, trustee, enforcer, guardiano, beneficiario o terzo.

4. Presunzione di irrevocabilità di un trust internazionale

Se un trust internazionale non contiene espressamente un potere di revoca, si presume che sia irrevocabile da parte del disponente o dei suoi eredi ed aventi causa, ancorché il trust sia volontario.

4A. Poteri del disponente

Nonostante le disposizioni di qualunque altra legge o

regolamento, la riserva od il conferimento al disponente di un trust di alcun diritto o posizione giuridica sui beni in trust o di alcuno dei poteri di cui alla subsection (2) di questa section, sia che vengano riservati al disponente sia che gli vengano conferiti in qualità di guardiano od enforcer del trust o altrimenti, non inficiano in alcun modo la validità del trust né ritardano l'entrata in vigore del trust.

(2) I poteri a cui rinvia la subsection (1) sono i seguenti:

(a) revocare o modificare le disposizioni di un atto istitutivo di trust o qualsiasi obbligazione o potere nascenti in tutto in parte da esso;

(b) anticipare, distribuire, versare od altrimenti impiegare reddito o capitale dei beni in trust o dare istruzioni per la loro anticipazione, distribuzione, versamento od impiego;

(c) esercitare i poteri di un amministratore o dirigente, od impartire istruzioni vincolanti riguardo alla nomina od alla revoca di un amministratore o dirigente di alcuna società in tutto od in parte posseduta dal trust;

(d) impartire istruzioni vincolanti al trustee in relazione all'acquisto, alla detenzione, alla vendita, alla gestione, alla concessione in prestito, alla costituzione in pegno o in garanzia dei beni in trust nell'esercizio di alcun potere o diritto in relazione a tali beni;

(e) nominare o revocare alcun trustee, enforcer, guardiano o beneficiario;

(f) nominare o revocare alcun soggetto delegato alla gestione degli investimenti o consulente in materia di investimenti;

(g) sostituire la legge regolatrice del trust od il foro competente dell'amministrazione del trust;

(h) limitare l'esercizio di alcun potere o facoltà discrezionale di un trustee richiedendo che siano esercitati soltanto con il consenso del disponente o di alcuna altra persona indicata nell'atto istitutivo del trust.

(3) Se un potere di cui alla subsection (2) è stato riservato o conferito al disponente nella sua qualità di disponente, guardiano od enforcer del trust, un trustee che agisca in conformità con l'esercizio di tale potere non può essere considerato in violazione delle disposizioni del trust (breach o trust).

(4) Se alcun potere di cui alla subsection (2) è stato riservato al disponente, o gli è stato conferito in qualità di guardiano od enforcer del trust, non può essere imputato al disponente alcun intento fraudolento ai fini della section 3(2).

5. Durata di un trust internazionale

(1) Rispetto ad un trust internazionale istituito simultaneamente od in seguito all'entrata in vigore di questa Legge e fatte salve le disposizioni dell'atto istitutivo:

(a) non c'è limitazione della durata per la quale un trust continua ad essere valido ed applicabile;

(b) nessuna "rule against perpetuities or remoteness of

vesting" o regola analoga si applica ad un trust od alcuna anticipazione, attribuzione, versamento od impiego di beni in trust.

(2) Eccetto in caso di espressa disposizione contraria nell'atto istitutivo, nessuna anticipazione, distribuzione, attribuzione, versamento od impiego di reddito o di capitale da un trust ad un altro trust è invalidata soltanto perché l'altro trust continua ad essere valido ed applicabile oltre il termine finale della durata del primo trust.

6. Validità delle disposizioni sull'accumulazione del reddito

Una disposizione contenuta nell'atto istitutivo di un trust internazionale in ordine all'accumulazione del reddito è valida per qualunque periodo all'interno della durata del trust.

7. Trust "charitable" e trust di scopo

(1) Fatte salve le disposizioni della Costituzione della Repubblica e nonostante le disposizioni di qualunque altra legge o regolamento della Repubblica o di alcun altro stato, un trust internazionale è considerato "charitable" se il trust ha quale scopo principale la realizzazione di una o più delle seguenti finalità:

- (a) la prevenzione della od il rimedio alla povertà;
- (b) la promozione dell'istruzione;
- (c) la promozione della religione;
- (d) la promozione della salute o la tutela della vita;
- (e) la promozione del senso civico o dello sviluppo delle comunità locali;

(f) la promozione delle arti, della cultura, delle tradizioni e della scienza;

(g) la promozione dello sport amatoriale;

(h) la promozione dei diritti umani, della soluzione o riconciliazione dei conflitti o la promozione dell'armonia religiosa o razziale o dell'eguaglianza e della diversità;

(i) la promozione della protezione o del miglioramento dell'ambiente;

(j) rimedi a favore dei bisognosi per ragioni di età, salute, disabilità, difficoltà finanziarie od altre situazioni svantaggiate;

(k) la promozione del benessere e della protezione degli animali;

(l) ogni altro scopo benefico per il pubblico in generale o che possa essere ragionevolmente considerato accessorio ad alcuno degli scopi di cui ai paragrafi da (a) a (k) che precedono.

(2) Un trust internazionale istituito per uno o più scopi ed obiettivi di cui alla subsection (1) è considerato "charitable" ancorché:

(a) l'obiettivo o gli scopi possano non essere di pubblica utilità od a favore del pubblico, bensì siano a favore di un segmento del pubblico, o siano in particolare a favore di una o più persone od obiettivi o persone all'interno di una categoria di persone; o

(b) il trust internazionale possa essere modificato o fat-

to cessare per effetto dell'esercizio di un potere di nomina o di disposizione di beni; o

(c) il trustee abbia il potere di differire l'attribuzione di benefici ad alcun ente benefico ("charity") per un periodo non eccedente la durata del trust; o

(d) il trust internazionale appartenga o possa essere considerato appartenente alla categoria dei trust discrezionali.

(3) Nonostante l'esistenza di alcuna disposizione contraria nelle leggi della Repubblica o di alcun altro stato, un trust internazionale non è nullo od annullabile solo in ragione del fatto che è un trust di scopo, posto che, nel caso in cui il trust non abbia durata illimitata ovvero possa essere posta fine al trust, l'atto istitutivo specifichi l'evento o gli eventi in occasione dei quali il trust prende fine e contenga disposizioni per la distribuzione dei beni in trust in occasione della fine del trust. Un trust internazionale istituito con queste caratteristiche può essere fatto valere dal disponente o dai suoi eredi ed aventi causa o dall'enforcer del trust ed il trust può essere fatto valere su iniziativa della persona o delle persone così designate, ancorché tale persona o tali persone non siano beneficiari del trust.

8. Investimenti autorizzati

(1) Fatte salve le disposizioni dell'atto istitutivo di un trust internazionale, un trustee può in ogni tempo investire tutto il fondo in trust o parte di esso in qualunque forma di investimento come farebbe se fosse il pieno proprietario dei beni in trust:

(a) quale che sia il luogo in cui è situato l'investimento;

(b) sia che i fondi in trust siano già stati investiti sia che non lo siano stati.

(2) Il trustee può modificare gli investimenti o mantenerli nella loro situazione originaria, purché eserciti la diligenza e la prudenza che ci si aspetta da una persona ragionevole quando effettua degli investimenti.

(3) Il trustee può investire e mantenere investimenti in qualunque bene mobile nella Repubblica e all'estero, ivi comprese partecipazioni in società costituite nella Repubblica ed in beni immobili situati nella Repubblica e all'estero.

È espressamente disposto che questo diritto si estende a beni mobili ed immobili legittimamente detenuti od acquisiti dal trustee prima dell'entrata in vigore di questa Legge.

9. Potere di sostituzione la legge regolatrice di un trust internazionale

Se le disposizioni dell'atto istitutivo di un trust internazionale lo prevedono, la legge regolatrice del trust internazionale può essere sostituita passando alla o dalla legge della Repubblica purché:

(a) in caso di passaggio dalla legge della Repubblica ad un'altra legge, la nuova legge regolatrice riconosca la validità del trust e le rispettive posizioni giuridiche dei beneficiari;

(b) in caso di passaggio da un'altra legge alla legge della Repubblica, tale sostituzione sia riconosciuta dalla legge regolatrice precedente.

10. Variazione di un trust internazionale

(1) Fatte salve le disposizioni della subsection (2) il tribunale, su istanza e se lo ritenga opportuno, può approvare con un ordine una transazione che vari o revochi le disposizioni di un trust internazionale od estenda o modifichi i poteri di gestione od amministrazione dei trustee, per conto delle persone indicate qui di seguito, indipendentemente dall'esistenza di un altro beneficiario capace di esprimere o di negare il suo consenso alla transazione, e che siano:

(a) alcuna persona dichiarata incapace, che abbia direttamente od indirettamente una posizione giuridica, quesita o condizionata, ai sensi di un trust internazionale;

(b) alcuna persona, determinata o meno, che possa acquisire il diritto, direttamente od indirettamente, ad una posizione giuridica ai sensi di un trust internazionale, in qualità di persona che, ad una data futura o all'accadere di un evento futuro, corrisponderà ad una data definizione o apparterrà ad una data categoria di persone indicata nell'atto istitutivo del trust internazionale;

(c) alcuna persona non nata; o

(d) alcuna persona con riguardo ad una sua posizione giuridica che possa sorgere in ragione dell'esercizio di alcun potere discrezionale conferito ad alcuna persona in occasione del venir meno o della cessazione di una posizione giuridica esistente che non è ancora venuta meno o cessata;

(e) alcuna altra persona con l'autorizzazione del tribunale.

(2) Il tribunale non approva una transazione per conto di alcuna persona di cui ai paragrafi (a), (b) o (c) della subsection (1) se non ritiene che la transazione proposta sia a favore di tale persona senza che vi siano effetti avversi significativi sui diritti di alcun altro interessato.

(3) Se nella gestione od amministrazione di un trust internazionale il tribunale reputa che una vendita, concessione in locazione, costituzione in pegno o in garanzia, cessione, abbandono o qualunque altra forma di disposizione, ovvero un acquisto, investimento, acquisizione, spesa od altra operazione sia opportuna ma non possa essere effettuata in ragione dell'assenza di un potere attribuito a tale scopo al trustee dall'atto istitutivo o per legge, il tribunale può conferire al trustee, in generale o in alcuna circostanza particolare, il potere in questione secondo i termini e le condizioni che il tribunale ritenga adeguati e può dare istruzioni sul modo in cui ed a valere su quali beni la spesa autorizzata ed i costi di alcuna operazione debbano essere sostenuti.

(4) Un'istanza al tribunale ai sensi di questa section può essere presentata dal trustee o per conto di, o da parte di, alcun beneficiario.

(5) Fermi restando i poteri del tribunale di variare le disposizioni di un trust in conformità con le subsection da (1) a (4) di questa section, un trust può essere variato secondo le disposizioni dell'atto istitutivo.

11. Riservatezza riguardo ai trust internazionali

(1) Fatte salve le disposizioni dell'atto istitutivo di un trust internazionale ed in assenza di un ordine del tribunale per la rivelazione di informazioni in conformità con le disposizioni della subsection (2) il trustee, il guardiano, l'enforcer di un trust o qualunque altra persona che ne sia a conoscenza, non rivela ad alcuna persona che non ne abbia diritto per legge alcun documento od informazione:

(a) che rivelino il nome del disponente o di alcun beneficiario;

(b) che rivelino le deliberazioni del trustee riguardo al modo in cui un potere od una facoltà discrezionale sono stati esercitati o un obbligo conferito od imposto per legge o dall'atto istitutivo è stato adempiuto;

(c) che rivelino i ragionamenti o le informazioni su cui si sono basati o potrebbero essersi basati l'esercizio specifico di tale potere o facoltà discrezionale o l'adempimento dell'obbligo;

(d) che si riferiscano all'esercizio od all'intenzione di esercitare tale potere o facoltà discrezionale o all'adempimento o all'intenzione di adempiere a tale obbligo;

(e) che si riferiscano alla o facciano parte della contabilità del trust internazionale;

È espressamente disposto che, se un beneficiario richiede al trustee di mettergli a disposizione la contabilità di un trust internazionale o qualunque documento od informazione relativi ai ricavi ed ai pagamenti disposti dal trustee, che facciano parte di tale contabilità, il trustee ha il potere di rivelare tali conti, documenti od informazioni al beneficiario solo se a suo parere la rivelazione di tali informazioni è necessaria e garantisce gli interessi legittimi del trust.

(2) Nonostante le disposizioni di alcuna altra legge e fatte salve le disposizioni della subsection (3), il tribunale può ordinare la rivelazione dei documenti o delle informazioni di cui alla subsection (1) nell'ambito di procedimenti civili o penali, su istanza di una parte in tali procedimenti civili o penali, a seconda delle circostanze del caso.

(3) Il tribunale può emanare un provvedimento in conformità con la subsection (2) solo se ritiene che la rivelazione dei documenti od informazioni di cui alla subsection (1) è di fondamentale importanza per l'esito del caso.

(4) Ai fini di questa section "documenti od informazioni" comprendono documenti od informazioni archiviati elettronicamente ed in tal caso un ordine di rivelarli è rispettato con la rivelazione o la messa a disposizione delle informazioni o dei documenti in una firma visibile, leggibile e trasportabile.

## 11A. Poteri del tribunale

(1) Un trustee può presentare un'istanza al tribunale chiedendo istruzioni riguardo al modo in cui può o dovrebbe agire rispetto a qualunque questione relativa ad un trust internazionale ed il tribunale può emanare un ordine ai sensi della subsection (2).

È espressamente disposto che tale istanza deve essere indirizzata al presidente della District Court.

(2) Il tribunale può:

(a) emanare un ordine relativo a:

(i) l'esecuzione o l'amministrazione di alcun trust,

(ii) il trustee od il protector di alcun trust internazionale, ivi compreso un ordine relativo all'esercizio di alcun potere, facoltà discrezionale od obbligo del trustee o del guardiano, la nomina o revoca di un trustee o di un guardiano, la remunerazione di un trustee o di un guardiano, la presentazione dei conti, la condotta del trustee o del guardiano e pagamenti al tribunale od altri,

(iii) il beneficiario od alcuna persona con una relazione con il trust;

(iv) la nomina o revoca di un enforcer di un trust in relazione agli scopi non "charitable" del trust;

(b) prendere una decisione o rilasciare una dichiarazione in merito alla validità od all'applicabilità di un trust;

(c) annullare o variare alcun ordine o dichiarazione emanati ai sensi di questa Legge, od emanare nuovi, successivi od ulteriori ordini o decisioni.

(3)(a) Un'istanza al tribunale per un ordine od una decisione in conformità con la subsection (2) di questa section può essere presentata da un trustee, beneficiario o guardiano e da qualunque altra persona autorizzata dal tribunale;

(b) un'istanza al tribunale in vista di un ordine o di una decisione in conformità con la subsection (2) di questa Legge può essere presentata dal trustee, dal disponente o dai suoi eredi ed aventi causa o dall'enforcer del trust, o da qualunque altra persona autorizzata dal tribunale.

(4) Se il tribunale emana un ordine per la nomina di un trustee, può imporre le condizioni che reputi opportune, comprese condizioni in relazione all'appartenenza dei beni in trust.

(5) Fatto salvo alcun ordine del tribunale, i trustee, guardiani ed enforcer del trust nominati in conformità con questa section hanno gli stessi poteri, facoltà discrezionali ed obblighi e possono agire allo stesso modo come se tali trustee, guardiani od enforcer fossero stati nominati sin dall'inizio rispettivamente come trustee, guardiani od enforcer.

## 12. Imposizione dei trust internazionali

(1) (a) Il reddito e le plusvalenze di un trust internazionale che derivino o si presumano derivanti da fonti interne ed esterne alla Repubblica sono soggetti ad ogni forma di imposizione vigente nella Repubblica quando il beneficiario è residente nella Repubblica;

(b) se il beneficiario non è un residente della Repubblica, il reddito e gli utili di un trust internazionale che derivino o si presumano derivanti da fonti interne alla Repubblica sono soggetti ad ogni forma di imposizione vigente nella Repubblica.

(2) Nonostante le disposizioni della Stamp Duty Law, l'atto istitutivo di un trust internazionale è soggetto ad un'imposta di registro (stamp duty) in ragione di 430 Euro od altra tassa fissa stabilita di volta in volta dal Consiglio dei Ministri.

## PARTE III GIURISDIZIONE, LEGGE REGOLATRICE E TRUST DI DIRITTO ESTERO

### 12A. Regole di scelta della legge

(1) Fatte salve le disposizioni della subsection (1A) della section (3), un trust è regolato dalla legge scelta dal disponente.

È espressamente disposto che la scelta deve essere espressa od implicita nelle disposizioni dell'atto istitutivo del trust o del documento comprovante la sua esistenza, che deve essere interpretato, se necessario, alla luce delle circostanze del caso.

(2) Una scelta espressa od implicita della legge della Repubblica come legge regolatrice del trust è valida, efficace e concludente indipendentemente dalle circostanze.

(3) Se la legge scelta in conformità con la subsection (1) di questa section non prevede il trust o la specifica categoria di trust in questione, la scelta non è valida e si applica la legge di cui alla subsection (4) di questa section.

(4) Se non è stata fatta alcuna scelta di legge, il trust è regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti.

È espressamente disposto che, al fine della determinazione della legge che ha i collegamenti più stretti con il trust, le seguenti questioni sono prese in considerazione:

(a) lo stato in cui è effettuata l'amministrazione del trust secondo quanto stabilito dal disponente;

(b) lo stato in cui sono situati i beni in trust;

(c) lo stato di residenza del trustee;

(d) gli obiettivi del trust e gli stati in cui devono essere realizzati;

(5) Nei casi in cui si applica la subsection (4) di questa section ed in conformità con le sue disposizioni la legge con il collegamento più prossimo con il trust è la legge della Repubblica, l'applicazione della legge della Repubblica è valida, efficace e concludente indipendentemente da altre circostanze.

### 12B. Giurisdizione

Ferme restando le disposizioni del Regolamento del Consiglio d'Europa (EC) 44/2001 del 22 dicembre 2000 sulla giurisdizione internazionale e l'esecuzione di senten-

ze in controversie civili e commerciali, il tribunale ha giurisdizione se:

- (a) la legge regolatrice di un trust o di un aspetto particolare di un trust è la legge della Repubblica;
- (b) il trustee di un trust è residente nella Repubblica;
- (c) nel caso di una società che agisca in qualità di trustee company offrendo servizi amministrativi, si tratta una società costituita nella Repubblica;
- (d) alcun bene in trust è situato nella Repubblica;
- (e) l'amministrazione del trust è effettuata nella Repubblica;
- (f) le parti si sottopongono alla giurisdizione del tribunale;
- (g) l'atto istitutivo del trust od il documento comprovante la sua esistenza contiene disposizioni affinché le dispute siano deferite alla giurisdizione dei tribunali della Repubblica.

È espressamente disposto che tale giurisdizione è esclusiva a meno che l'atto istitutivo del trust preveda altrimenti.

#### 12C. Disposizione di scelta della legge

Le disposizioni di questa Legge si applicano ai trust internazionali che contengono una clausola di scelta della legge della Repubblica quale legge regolatrice, indipendentemente da altre disposizioni delle norme di diritto internazionale privato in vigore nella Repubblica e costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, il rispetto del quale è una questione di ordine pubblico.

#### 12D. Trust di diritto estero

(1) Fatta salva la subsection (2), un trust estero è regolato dalla legge applicabile nello stato della sua legge regolatrice e deve essere interpretato in conformità con essa.

(2) Un trust estero non può essere fatto valere nella Repubblica nella misura in cui il tribunale dichiara che è contrario all'interesse pubblico.

#### 12E. Obbligazioni del trustee

Il trustee ha l'obbligo di rispettare ed applicare le disposizioni della Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law.

### PARTE IV VARIE

#### 13. Applicazione di questa Legge

Questa Legge si applica a tutti i trust internazionali istituiti dopo l'entrata in vigore di questa Legge.

#### 14. Rispetto delle leggi esistenti

(1) Le leggi della Repubblica applicabili ai trust ed al trasferimento di beni in trust vigenti prima dell'entrata in vigore di questa Legge rimangono in vigore e continuano ad applicarsi ai trust internazionali eccetto laddove siano in contrasto con le disposizioni di questa Legge o siano state da essa modificate.

(2) Le leggi ed i regolamenti applicabili di volta in vol-

ta agli investimenti effettuati nella Repubblica da soggetti non residenti della Repubblica si applicano anche agli investimenti nella Repubblica di un trust internazionale.

#### 15. Registrazione non obbligatoria

I trust internazionali sono esonerati dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni di qualunque legge.

#### 16. Disposizioni transitorie

Le modifiche introdotte dall'International Trusts (Amending) Law of 2012 si applicano a tutti i trust internazionali istituiti indipendentemente dalla data di istituzione e le sue disposizioni non influiscono sulla validità di alcuna disposizione o trasferimento validamente effettuati in precedenza.